

non agevole applicazione - in base alla quale l'attuazione delle disposizioni della legge deve risultare coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al DPEF 1997/99, resta incerta la compatibilità di tale accelerazione con le stime del fabbisogno tendenziale per il 1997 sulla cui base è stata adottata la manovra di aggiustamento contenuta nella legge 140/97, in quanto le dotazioni di cassa potrebbero essere state attribuite alle singole voci di spesa interessate sulla base di un più basso coefficiente di realizzazione.

Appare infine gravemente censurabile il mantenimento in bilancio (art. 7), ad esercizio scaduto, di somme di parte corrente non impegnate, che, secondo le norme contabili generali, avrebbero dovuto essere destinate ad economie di bilancio; tale mantenimento comporta anche la presenza, nell'esercizio corrente, di spese di competenza non prese in considerazione ai fini delle determinazione del saldo netto da finanziare fissato dalla legge finanziaria.

2.3 Legge 19 maggio 1997, n. 137 - Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al DPR 17.5.1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

La legge fa salvi gli effetti di una serie di provvedimenti adottati sulla base di decreti legge non convertiti nel periodo dal gennaio 1994 al settembre 1996.

A parte piccoli stanziamenti, su cui non vi è nulla da osservare, l'art. 2 dispone la conservazione in bilancio di somme già iscritte come residui nel bilancio 1996 su vari capitoli, due dei quali di parte corrente.

Qui, oltre a mancare l'indicazione dell'entità delle somme conservate, la deroga ai principi contabili non riguarda soltanto i residui di parte corrente, ma anche quelli di parte

capitale, perchè la mancata conversione dell'ultimo decreto legge, adottato nel settembre 1996, avrebbe dovuto caducare l'iscrizione in bilancio di tutti gli stanziamenti dipendenti dai decreti legge non convertiti.

2.4 Legge 28 maggio 1997, n. 140 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28.3.97, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica.

Il rilevante scostamento dagli obiettivi dei risultati di finanza pubblica del 1996, la crescita inferiore alle previsioni e una valutazione meno ottimistica degli effetti complessivi della manovra per il 1997 hanno determinato fin dai primi mesi dell'anno, nonostante il positivo andamento dei tassi di interesse, una deviazione tendenziale rispetto agli obbiettivi programmati.

Tale deviazione, in base a quanto esposto nella relazione trimestrale di cassa, è stata valutata in circa 15.500 miliardi in termini di indebitamento netto della P.A.

Confermando la volontà di rispettare l'obbiettivo del 3% del rapporto indebitamento/PIL, il Governo è intervenuto con il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modifiche non sostanziali con la legge in oggetto; le relative statuizioni comportano - secondo le indicazioni contenute nell'art. 1 della stessa legge - una riduzione pari a 15.566 miliardi del fabbisogno del settore statale e di 9.772 miliardi del saldo netto da finanziare per il 1997 e riduzioni di importo fortemente decrescente per i medesimi saldi del bilancio successivo.

La maggiore compressione del fabbisogno rispetto al disavanzo di competenza aumenta le dimensioni del divario tra i due valori: va a tale riguardo ancora una volta richiamata l'attenzione sui potenziali rischi per i futuri equilibri derivanti dal connesso accumulo di massa spendibile.

Gli effetti delle misure adottate, anche se in parte interessano più esercizi, sono in assoluta prevalenza di carattere dichiaratamente temporaneo, confermando così la valenza meramente congiunturale dell'intervento.

L'articolazione della manovra - quale indicata in sede di relazione tecnica - prevede effetti di contenimento della spesa per circa 11.300 miliardi ed interventi dal lato delle entrate per i restanti 4.200, con un rapporto tra le due tipologie di oltre sette a tre.

In realtà, peraltro, la misura di maggiore rilievo, costituita dall'ulteriore anticipo della tassazione sul trattamento di fine rapporto, contabilizzata dalla relazione tecnica tra le minori spese, appare piuttosto connessa al settore delle entrate; la diversa, più congrua contabilizzazione di tale voce, capovolge il rapporto tra le due tipologie, che diventa di circa sessantacinque a trentacinque a favore delle entrate.

Tale rapporto fa segnare poi un ulteriore incremento a favore delle entrate per l'esercizio 1998, nel quale la correzione operata comporta interventi su tale fronte per 9.200 miliardi circa rispetto ai 10.500 complessivi: ai 2000 miliardi indicati dalla relazione tecnica vanno infatti aggiunti i 6.200 derivanti dal citato anticipo della tassazione sul trattamento di fine rapporto, nonché i 1000 attesi dalla vendita straordinaria degli immobili degli enti previdenziali, da contabilizzare anch'essi tra le entrate.

Trattandosi, per la parte quantitativamente più rilevante dell'intervento, di anticipi di entrate e di differimenti di spese, gli effetti di correzione ipotizzati appaiono nel complesso attendibili. Perplessità destano invece le quantificazioni relative a talune misure di carattere meno occasionale, ma di rilievo finanziario proporzionalmente modesto: così le misure di ulteriore incentivazione del part-time per dipendenti pubblici (art. 16), quando è ancora dubbia l'efficacia di quelle inserite nella manovra per il 1997, nonché le maggiori entrate nette derivanti dalle misure di incentivazione per il personale del ministero delle Finanze

previste dall'art. 12, che da un lato presentano notevoli margini di aleatorietà e dall'altro dovrebbero a rigore essere ricondotte alla legislazione vigente.

2.5 Legge 20 giugno 1997, n. 174 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24.4.97, n. 108 recante: "Partecipazione italiana alle iniziative internazionali a favore dell'Albania".

La legge in oggetto è connessa con la legge 19 maggio 1997, n. 128, di talune disposizioni della quale modifica l'ambito applicativo lasciando però inalterata la modalità di copertura (cfr., al riguardo, il precedente paragrafo 2.1).

L'utilizzabilità della relazione tecnica è buona sia per l'accurata esposizione delle varie voci che determinano la quantificazione globale, sia perchè gli emendamenti approvati in sede di conversione non modificano in modo determinante le voci stesse.

Perplessità derivano invece dalle modalità di copertura degli oneri.

In primo luogo, infatti, la relazione tecnica quantifica in circa 99 miliardi gli oneri connessi alla disposta partecipazione di un contingente militare italiano alla forza multinazionale di protezione: di essi, soltanto una quota di 65 miliardi viene considerata come aggiuntiva e coperta mediante ricorso alla parte di spettanza statale dell'8 per mille dell'IRPEF, mentre per la restante quota - non presa in considerazione dalla legge - il ministero della Difesa, secondo la relazione tecnica, provvederà riprogrammando la propria attività istituzionale.

Il sostanziale ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio, che non offre neppure le garanzie connesse alle modalità per l'utilizzazione di economie di bilancio indicate dall'abrogata art. 11 ter primo comma lett. c) della legge 468, appare non conforme alle

norme di contabilità e tale comunque da determinare situazioni di rischio per l'effettiva copertura della spesa.

L'utilizzazione del fondo corrispondente alla quota di pertinenza statale dell'8 per mille del gettito IRPEF per occasionali esigenze di copertura non appare coerente con le finalità di natura aggiuntiva, da programmare globalmente attraverso un piano di riparto della intera somma disponibile, connesse alla natura del fondo stesso.

Alla difficoltà di fornire copertura a spese di carattere eccezionale connesse ad eventi imprevedibili, difficoltà derivante dalla estrema rigidità del bilancio, potrebbe in via generale avviarsi attraverso la predisposizione di un apposito fondo iscritto in bilancio con una congrua dotazione iniziale.

Va da ultimo rilevato che non sono stati quantificati gli effetti finanziari - da ritenere comunque modesti - della inapplicabilità della disciplina delle incompatibilità e cumulabilità degli impieghi ai medici militari e della polizia di Stato, disposta dall'art. 6-bis introdotto nel corso dell'esame parlamentare; su tale norma hanno espresso parere contrario ambedue le Commissioni bilancio.

2.6 Legge 24 giugno 1997, n. 196 - Norme in materia di promozione dell'occupazione.

La legge prevede una serie di norme di spesa, parte delle quali utilizzano, dando loro una nuova o più specifica finalizzazione, fondi già stanziati da precedenti leggi e provenienti per lo più dalla contrazione di mutui; di tali fondi viene affermata la piena disponibilità e pertanto, implicitamente, la mancanza di vincoli di destinazione a programmi e progetti di spesa già elaborati.

Così gli incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro (art. 13) trovano copertura nei fondi a tale scopo preordinati dalla legge 30 del 28.2.97 e agli oneri derivanti

dalle disposizioni in materia di lavori socialmente utili (art. 20 quarto comma) si fa fronte con le risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 9 della legge 85/95.

Per quanto riguarda poi gli incentivi all'occupazione nel settore della ricerca (art. 14 comma 1 e 4), essi vengono finanziati a valere nelle risorse provenienti da una lunga serie di leggi a partire dalla 46/82 fino alla 641/86.

In tali casi non si è provveduto alla compilazione delle schede di copertura, in quanto non si tratta propriamente di riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, ma di norme che consentono l'utilizzazione di fondi liberi, alla cui copertura hanno già provveduto le leggi da cui essi traggono origine: la loro presa in considerazione quali nuovi oneri creerebbe pertanto un duplicato.

Talvolta il discrimine tra la utilizzazione di risorse libere e riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa appare particolarmente sottile: così l'art. 17 quarto comma provvede ad impegnare una parte delle risorse che affluiscono al fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo per effetto della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 25 della legge 845/78. Anche in questo caso l'onere non appare nuovo in senso tecnico, in quanto si tratta in sostanza dell'apposizione di un vincolo legislativo alla destinazione di risorse già nella disponibilità dell'amministrazione e non ancora utilizzate.

Il procedimento in questione induce comunque a tre diversi ordini di considerazioni.

In primo luogo, si ribadiscono le riserve già avanzate nella precedente relazione, in quanto la presenza di risorse libere da vincoli conferma che la totale mancanza di indicazioni circa la destinazione di molte spese di investimento, più volte rilevata dalla Corte, è dovuta a volte alla inesistenza di programmi già elaborati, con la conseguenza che i

relativi stanziamenti assumono la irrituale natura di riserva per la copertura di oneri assunti in epoca successiva.

Appare in secondo luogo necessario che in tali casi sia stata data contezza nella relazione tecnica dello stato di utilizzazione globale dei proventi dei mutui e comunque delle risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa cui si fa riferimento.

Si rileva infine che mancano valutazioni circa la compatibilità delle nuove finalizzazioni di spesa - che determinano comunque una accelerazione dei pagamenti - con le stime del fabbisogno tendenziale per il 1997 sulla cui base è stata adottata la manovra di aggiustamento contenuta nella legge 140/97, nonché con gli obbiettivi di fabbisogno per il biennio successivo quali determinati dal DPEF.

Le disposizioni della legge in esame che introducono oneri effettivamente nuovi sono indicate nelle quattro schede di copertura allegate (dal n. 37 al n. 40). Tra esse, particolare rilievo finanziario (300 miliardi nel 1997 e 700 nel 1998) assumono gli interventi a favore dei giovani disoccupati del Mezzogiorno (art. 26 comma 7), che sono posti a carico del Fondo per l'occupazione.

Come ripetutamente osservato, il ricorso alle disponibilità di fondi indistinti senza la contemporanea riduzione di specifiche autorizzazioni di spesa - modalità di copertura estranea alla elencazione della legge 468 modificata - presuppone almeno la compilazione di un prospetto riassuntivo, da allegare alla relazione tecnica, da cui risulti in dettaglio la situazione finanziaria del fondo utilizzato.

2.7 Legge 1° luglio 1997, n. 203 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6.5.97, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale

Per le finalità indicate in oggetto, la legge prevede un onere decennale di 20 miliardi annui per il rimborso di capitale ed interessi connessi alle operazioni di indebitamento autorizzate dall'art. 1 comma 9; per il solo 1997 è altresì previsto un ulteriore onere di venti miliardi.

Per connesse finalità di carattere organizzativo è poi previsto un onere di 2 miliardi per il 1997 ed un onere permanente a regime di 1 miliardo annuo a partire dal 1998.

La copertura degli oneri di cui sopra è operata quanto a 20 miliardi per il 1997 mediante utilizzazione del fondo (iscritto in bilancio) corrispondente a quota parte dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF e quanto al resto (22 miliardi nel 1997, 21 miliardi annui a partire dal 1998 fino al 2006, nonchè 1 miliardo l'anno successivamente a tale data) a carico delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso ai monumenti, musei, ecc. dello Stato, biglietti che, ai sensi della legge 78/1997, hanno sostituito la soppressa tassa d'ingresso.

Al riguardo si osserva quanto segue:

A) L'utilizzazione del fondo dell'8 per mille, anche se nel caso in esame coerente con le finalità del fondo stesso sia sotto il profilo dell'oggetto sia sotto quello della straordinarietà della spesa (art. 48 legge 222/85), avviene comunque al di fuori di una programmazione globale delle esigenze, tale da consentire la formulazione di un piano di riparto dell'intero stanziamento di ciascun esercizio.

B) Per quanto riguarda gli altri oneri di carattere pluriennale e permanente sopra indicati, l'esistenza di un ampio margine di sicurezza derivante dal gettito globale dei

biglietti d'ingresso indicato nella relazione tecnica - gettito che peraltro, ai sensi della legge 332/85 modificata, deve essere destinato anche ad esigenze diverse da quelle oggetto della presente legge - garantisce l'effettiva copertura degli oneri stessi.

Tuttavia il ricorso all'indebitamento ed il conseguente vincolo finanziario a lungo termine, oltre a ridurre gli spazi di intervento per future esigenze ed a determinare pertanto una situazione di rischio, non appare coerente con modalità di copertura che presentino comunque carattere di indeterminatezza.

2.8 Legge 16 luglio 1997, n. 228 - Conversione, con modificazioni, del D.L. 19.5.1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi nel territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.

La legge in oggetto contiene una serie di previsioni di spesa, singolarmente indicate nelle nove schede allegate (dal n. 50 al n. 58). Premesso che la relazione tecnica è solo parzialmente utilizzabile per le modifiche introdotte in sede di conversione, ma che, comunque le quantificazioni operate - molte delle quali hanno natura di tetti di spesa - appaiono complessivamente congrue, si ritiene opportuno esaminare partitamente le modalità di copertura che danno luogo a specifiche osservazioni, rinviando direttamente alle schede per le altre.

a) Art. 1

La norma autorizza la spesa di 40 miliardi nel 1997, di cui 30 per la gestione degli aerei antincendio e per la gestione ed il potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo

forestale dello Stato e 10 per l'approvvigionamento di mezzi ed attrezzature, nonché per altre esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Alla copertura della spesa si prevede utilizzando il fondo, iscritto in bilancio, corrispondente alla quota di pertinenza erariale dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF.

Come si è osservato a proposito delle leggi 174 e 203, per le quali si è fatto ricorso alla medesima modalità di copertura (cfr. i precedenti paragrafi 2.5 e 2.7), l'utilizzazione del fondo in argomento per occasionali esigenze di copertura non appare in via generale coerente con le finalità di natura aggiuntiva, da programmare globalmente attraverso un piano di riparto dell'intera somma disponibile, connesse alla natura del fondo stesso.

Nel caso di specie, tale utilizzazione appare tanto più incoerente, in quanto si tratta di spese ordinarie, corrispondenti ad esigenze di natura permanente che vengono finanziate per il secondo anno consecutivo con il fondo in argomento (cfr. per il 1996, l'art. 10 comma 1 della legge 25 ottobre 1996, n. 996).

b) Art. 3

La norma concede all'Istituto nazionale di geofisica un contributo straordinario di 9,5 miliardi per il 1997, per la cui copertura si fa ricorso all'autorizzazione di spesa disposta dalla tab. C della legge finanziaria 1997, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene perciò ridotto di un corrispondente importo.

La modalità di copertura adottata non appare del tutto coerente con il disegno legislativo (art. 11 ter primo comma lett. b) della legge 468). Nella specie, infatti, non si provvede alla riduzione di specifiche autorizzazioni di spesa, ma di un fondo indistinto: non appare pertanto sufficiente la circostanza che il fondo offra capienza per il nuovo onere alla

data di approvazione della legge, ma è necessaria anche una valutazione della congruità dei fondi residui rispetto alle esigenze da soddisfare per l'intero esercizio.

c) Art. 4-quater

La norma reca provvidenze per imprese danneggiate della provincia di Latina, alla cui copertura si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa (art. 8 comma 1 della legge 496/96) con cui è stato rifinanziato il fondo delle anticipazioni dello Stato per le imprese danneggiate da pubbliche calamità.

Trattandosi anche qui di un fondo indistinto, si rinvia a quanto osservato al punto precedente.

d) Art. 5

Il finanziamento degli oneri derivanti dal fermo biologico della pesca (81,2 miliardi) è demandato alle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ed a quelle del fondo centrale per il credito peschereccio.

La modalità di copertura adottata è diversa, almeno formalmente, da quella degli art. 3 e 4 quater di cui sopra, in quanto non vi è riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa. A tale riguardo, si ribadisce che l'utilizzazione di disponibilità esistenti su fondi - modalità estranee alla elencazione contenuta nell'art. 11 ter della legge 468 modificata - dovrebbe essere accompagnata da una dettagliata ricognizione, da inserire nella relazione tecnica, delle disponibilità dei fondi stessi e delle relative eventuali finalizzazioni.

2.9 Legge 16 luglio 1997, n. 230 - Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

Dalla soppressione del fondo in oggetto e dal passaggio all'INPS delle relative erogazioni deriva un onere per lo Stato valutato in 40 miliardi per gli anni 1998 e 1999, con un incremento di 2 miliardi annui per ciascuno degli esercizi successivi al 1999.

Alla copertura di tale onere si provvede in parte (13 miliardi annui) mediante riduzione di una specifica autorizzazione di spesa, su cui non si hanno osservazioni da formulare, ed in parte (27 miliardi annui, incrementati come sopra indicato per ciascun esercizio successivo al 1999) mediante riduzione di una corrispondente quota dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 608/96, con la quale è stata incrementata la dotazione del fondo per l'occupazione.

Trattandosi anche in questo caso della riduzione del tutto generica di un fondo indistinto, si rinvia in linea generale dalle osservazioni al riguardo formulate al precedente punto 2.8.

Tuttavia, nella specie, il carattere permanente - ed anzi crescente - della spesa, determina un maggior rischio, adombrato anche durante la discussione presso la Commissione bilancio della Camera, che si presenti in futuro la necessità di ulteriori rifinanziamenti per garantire gli interventi occupazionali previsti a carico del Fondo per l'occupazione.

2.10 Legge 31 luglio 1997, n. 249 - Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

Gli oneri connessi all'istituzione dell'autorità di cui sopra sono valutati in circa 52 miliardi annui e coperti mediante l'utilizzazione di risorse assimilabili alla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa.

Mentre sulla modalità di copertura adottata non si hanno osservazioni da formulare, talune perplessità derivano invece dalla quantificazione degli oneri.

In particolare, nonostante l'avviso contrario della Commissione bilancio della Camera, l'art. 1 comma 17 della legge fissa in via soltanto provvisoria il limite di 260 unità all'organico del personale dipendente e dispone che alla definitiva determinazione dell'organico stesso si debba procedere in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'autorità.

Tale vincolo non appare garantire sufficientemente dal rischio di futuri scostamenti.

La quantificazione dell'onere per il personale di ruolo (34,6 miliardi annui) è stata, infatti effettuata, come risulta dalla relazione tecnica, sulla base dell'organico di 260 unità: qualunque aumento di tale dotazione non potrebbe pertanto che comportare oneri superiori.

D'altra parte, sembra difficile che gli altri oneri che concorrono alla determinazione dello stanziamento complessivo possano essere compressi per offrire una eventuale compensazione: si tratta infatti complessivamente di 17,5 miliardi, dei quali 14,5 connessi ad ulteriori spese di personale, quali compensi a presidente e commissari, retribuzioni di personale a contratto e di dipendenti di enti pubblici fuori ruolo, nonché oneri per consulenze, e soltanto 3 destinati a far fronte a tutti gli oneri di funzionamento, quali locazioni, canoni, noleggi e dotazioni strumentali in genere. L'esiguità di quest'ultima

previsione di spesa rispetto alle esigenze ragionevolmente prevedibili di un organismo vasto e complesso quale risulta dal disegno legislativo induce anzi ad avanzare perplessità sulla congruità complessiva dello stanziamento.

Minori entrate non quantificate nè coperte, e correlate al grado di diffusione dei servizi ed alle loro prospettive di sviluppo, derivano poi dalla riduzione al 4% dell'IVA sulla realizzazione o riqualificazione di impianti per la distribuzione di segnali via cavo o via satellite e sugli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva effettuata a mezzo dei segnali medesimi (art. 3 comma 14).

Non sono stati infine forniti chiarimenti atti a comprendere se dalla esenzione decennale del canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre (art. 3 comma 24) possano derivare minori entrate rispetto alla normativa vigente.

2.11 Legge 7 aprile 1997, n. 266 - Interventi urgenti per l'economia

Gli interventi indicati nell'oggetto della legge sono dettagliatamente riassunti nelle quattordici schede allegate (dal n. 72 al n. 85), ciascuna delle quali si riferisce ad ogni singola statuizione di spesa.

Nonostante l'utilizzabilità solo parziale della relazione tecnica per le numerose modifiche apportate al testo del disegno di legge del Governo, non si ravvisano rischi di scostamenti a consuntivo in quanto la generalità degli stanziamenti ha natura di tetti di spesa.

L'unica eccezione di rilievo è costituita dagli incentivi alla rottamazione di ciclomotori e motoveicoli (art. 22), che fa seguito all'analoga normativa per gli autoveicoli (art. 29 della legge 28 febbraio 1997, n. 30).

Trattandosi pertanto di disposizioni che utilizzano gli effetti indiretti in termini di gettito delle agevolazioni da esse stesse previste, si ribadisce la necessità di un rigoroso e specifico monitoraggio dei risultati finanziari effettivi prima di acquisire le maggiori entrate a reintegrazione degli accantonamenti del fondo speciale utilizzati per gli incentivi secondo il meccanismo indicato dal nono comma del citato articolo.

Per quanto riguarda le modalità di copertura adottate, su cui non vi sono specifiche osservazioni da formulare si ha una netta prevalenza di utilizzazioni degli accantonamenti dei fondi speciali, nonché, in singoli casi, il ricorso alla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa e (art. 26) al fondo per la concessione di anticipazioni, ecc. istituito presso il Mediocredito centrale dalla legge 782/80 e successive modifiche.

Va peraltro rilevato che, nel complesso degli stanziamenti, l'impatto finanziario sul 1997 è relativamente modesto, mentre si accresce notevolmente nei due esercizi successivi.

Sugli elementi di rischio derivanti da tale scansione, nonché sui problemi determinati dalla elevata presenza, anche nella legge di cui trattasi, di oneri per l'ammortamento di mutui, si rinvia a quanto esposto in via generale nel precedente paragrafo.

Infine, una parte rilevante delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge in esame - ed in particolare quelle relative alla metanizzazione del Mezzogiorno (art. 9) e agli interventi per le zone colpite dagli eventi sismici del 1980/82 (art. 10) - utilizzano a copertura disponibilità su mutui contratti sulla base di leggi autorizzative dell'ultimo biennio.

Premesso che, anche nel caso in specie, non è fornita alcuna indicazione sullo stato di utilizzazione globale delle risorse provenienti da tali mutui e che, per evitare duplicazioni, tali autorizzazioni non sono state prese in considerazione né nella compilazione delle schede di copertura, né in quella dei prospetti dei nuovi oneri recati dalla legislazione del

quadrimestre in esame, si rinvia alle osservazioni formulate sulla questione al precedente punto 2.6 (legge n. 196).

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) Elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) Esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) Ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) Schede analitiche delle tipologie di copertura.

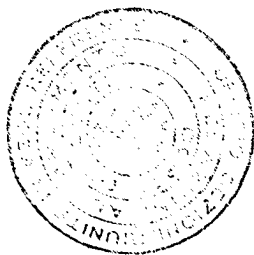
IL RELATORE

F.to Paolo NERI

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe CARBONE

Depositata in Segreteria il 10 dicembre 1997



IL DIRIGENTE

F.to Eleonora ADORNATO